

# STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

## TERRA NOSTRA

Valorizzazione del paesaggio valposchiavino

approvato dall'assemblea del 28 ottobre 2017

---

(Dove il presente statuto indica persone in forma maschile, sono sottintesi ambedue i sessi, nella misura in cui dal senso dello statuto non risulti qualcos'altro).

### ART. 1 FORMA LEGALE

L'associazione "TERRA NOSTRA" è un'associazione ai sensi dell'art. 60 e segg. del Codice civile. La sua sede coincide con il recapito postale del presidente.

### ART. 2 OBIETTIVI

- Sensibilizzare la popolazione con informazioni e manifestazioni pubbliche, con comunicati stampa nonché con azioni di volontariato
- Mirare al recupero e alla valorizzazione del paesaggio culturale e rurale della Valposchiavo con particolare attenzione alle strutture e agli elementi chiave che lo caratterizzano (terrazzamenti, muri a secco, scelé, crot ecc.)
- Valutare, selezionare e approfondire progetti volti allo sviluppo della natura e del paesaggio valposchiavino
- Realizzare, sostenere e coordinare progetti di recupero e raccogliere i fondi per la loro realizzazione
- Favorire coltivazioni di nicchia, di vecchie specie autoctone nonché produzioni innovative
- Organizzare corsi di formazione riguardanti la natura, il paesaggio e la cultura della Valposchiavo
- Fare da tramite fra le istituzioni pubbliche e le fondazioni private

### ART. 3 APPARTENENZA

All'associazione appartiene ogni persona fisica o giuridica che ha versato la quota annuale definita dall'assemblea ed è stato ammesso quale socio dalla stessa.

Il segretario amministrativo tiene un elenco dei soci appartenenti all'associazione.

### ART. 4 ORGANI

Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'assemblea generale
- b) il comitato (direzione operativa)
- c) ufficio di revisione

### ART. 5 L'ASSEMBLEA GENERALE

L'assemblea generale è convocata dal comitato almeno una volta all'anno. Le sue competenze sono:

- a) approvare o rivedere lo statuto
- b) eleggere il presidente e gli altri quattro membri del comitato
- c) eleggere l'ufficio di revisione
- d) approvare il programma annuale dell'associazione
- e) approvare il rapporto annuale del presidente
- f) approvare il preventivo e il consuntivo
- g) approvare la quota annuale
- h) accettare i nuovi soci
- i) sciogliere l'associazione

Se le circostanze lo richiedono, il comitato oppure almeno 10 soci dell'associazione possono richiedere l'indizione di un'assemblea straordinaria e indicare i temi da mettere all'ordine del giorno.

In seno all'assemblea generale ogni socio ha diritto a un voto; le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei soci presenti.

## **ART. 6 DIREZIONE OPERATIVA**

La direzione operativa è formata dal comitato (un presidente, un segretario amministrativo, un cassiere e due assessori) e da una voce consultiva (organo esecutivo).

Le sue competenze specifiche sono:

- a) convocare l'assemblea generale ordinaria e eventuali assemblee straordinarie
- b) presentare il rapporto annuale
- c) presentare il preventivo e il consuntivo
- d) presentare proposte di progetti e/o di azioni o manifestazioni pubbliche
- e) presentare all'attenzione dell'assemblea generale qualsiasi altra tematica d'interesse per l'associazione
- f) designare l'organo esecutivo

L'associazione è rappresentata validamente verso terzi dal presidente e dal segretario amministrativo con firma collettiva a due.

Compiti non attribuiti esplicitamente a un altro organo sono di pertinenza della direzione operativa.

Il periodo di carica della direzione operativa è di 4 anni.

## **ART. 7 ORGANO ESECUTIVO**

L'organo esecutivo è rappresentato da un ufficio ambientale che ha voto consultivo nella direzione operativa. Ad esso incombono in particolare lo sviluppo e la gestione dei progetti e delle azioni o manifestazioni atte a promuovere gli obiettivi dell'associazione.

La direzione operativa può delegare a specialisti esterni l'elaborazione o la presentazione di progetti specifici.

## **ART. 8 L'UFFICIO DI REVISIONE**

L'ufficio di revisione è composto da una persona che non può far parte della direzione operativa. Esso verifica i conti e allestisce un rapporto all'attenzione dell'assemblea generale.

## **ART. 9 FINANZIAMENTO**

L'associazione finanzia le sue attività con le quote sociali ordinarie o straordinarie, con i contributi pubblici o privati legati a progetti definiti e con eventuali donazioni.

Gli obblighi finanziari dell'associazione sono garantiti unicamente dal capitale sociale. Qualsiasi garanzia privata da parte dei membri è espressamente esclusa.

## **ART. 10 REVISIONE DELLO STATUTO**

Il presente statuto può essere riveduto totalmente o parzialmente in qualsiasi momento con una maggioranza qualificata di due terzi dei soci presenti. La stessa maggioranza qualificata è richiesta anche per lo scioglimento dell'associazione, che può avvenire in qualsiasi momento. In caso di scioglimento, un eventuale patrimonio va devoluto a un'associazione che persegue gli stessi scopi.

## **ART. 11 DISPOSIZIONI FINALI**

Il presente statuto entra in vigore immediatamente con la sua approvazione.